

Comparative and Transnational Law

15

Silvia Ferreri

**Il diritto come strumento di diffusione
dell'italiano in Europa e nel mondo**

Suggested citation

Ferreri, Silvia "Il diritto come strumento di diffusione dell'italiano in Europa e nel mondo", CDCT working paper 33-2014/ Comparative and Transnational Law 15, available at www.cdct.it/workingpapers

Abstract

IT *L'associazione tra "italiano e diritto" non è all'estero la più ovvia: un luogo comune spesso ripetuto, anche in sedi ufficiali, dice che la lingua del diritto dovrebbe essere il francese, mentre l'italiano sarebbe la lingua della canzone.*

E' vero che la musicalità della lingua si presta a lasciare tracce all'estero, oltre che nel campo musicale stesso, nella denominazione di luoghi (Belvedere), locali (spesso ristoranti), prodotti che sfruttano la sonorità evocativa. Talvolta espressioni italiane sono assunte in senso traslato e estese al di là del significato primitivo.

Se si esce dalla moda, dall'alimentazione, dall'arte, dalla scherma, si trovano lasciti interessanti nella navigazione e, di riflesso, nella giurisdizione per talune materie marittime.

Anche l'ambito commerciale ha testimonianze importanti di termini italiani tuttora utilizzati in lingue straniere.

Nel campo giuridico è però meno probabile trovare parole che abbiano successo per la loro stessa sonorità, indipendentemente dai concetti contenuti e la probabilità di esportazione dipende dalla chiarezza delle idee veicolate: se la nozione è fumosa (o nascosta sotto un eufemismo), è meno facile che si radichi altrove.

Se si prescinde dall'eredità legata al diritto romano (molte parole che si ritrovano nelle lingue giuridiche altrui sono in realtà latine), l'esportazione dell'italiano giuridico è legata alle vicende di studiosi espatriati in epoca fascista, oppure all'imitazione di scelte legislative fatte in passato, ad esempio in campo penale (concatenazioni successive di imitazioni hanno portato il nostro diritto fino in Siria e in Turchia). Occasionalmente si trovano tuttora imitazioni, anche in luoghi remoti come il Giappone (diritto del lavoro, diritto costituzionale), ma i meccanismi di divulgazione del diritto italiano non sono così efficaci come potrebbero essere se teniamo conto dell'esperienza, ad esempio, francese.

Keywords: lingua e diritto, falsi amici e malapropismi, circolazione di modelli, prestigio come motore dell'imitazione, fonti elettroniche di informazione

Abstract

EN *Overseas, the association between “Italian and the Law” is not that apparent: an oft-repeated cliché, both in official circumstances and generally, is that the language of the law should be French, while Italian is the language of song.*

It’s true that the musicality of the language tends to leave a lasting impact abroad; in the naming of areas (Belvedere), places (usually restaurants) or products that exploit an evocative pronunciation. Italian expressions can sometimes be understood in a figurative manner and extended beyond the original meaning.

Once fashion, food and art and other shields are taken out of consideration, there are legacies in navigation and consequently in the jurisdiction of certain maritime matters. Commercially, there are still important examples of Italian terms in use in foreign languages.

In the legal field however, it is less usual to find words that are successful on their own accord, regardless of the concepts contained within them. The probability of dissemination depends on the clarity of the meaning of the word: when the concept is unclear, or hidden under a euphemism, it is less easy for the word to catch on elsewhere.

Aside from the legacy of Roman law (many words found in the legal language of other nations are actually Latin), the spread of legal Italian is linked to the expatriate studies of scholars during the fascist era, or the imitation of legislative choices made in the past, for example, in the area of criminal law (successive concatenation of legal imitation has brought Italian law to Syria and Turkey). Imitations can still occur further afield on occasion in countries such as Japan (labour law, constitutional law), but the mechanisms of dissemination of Italian law are not as effective as they could be, if examined in the context of an example such as the French experience.

Keywords: Law and language, false friends and malapropisms, legal transplants, prestigious models and imitation, electronic sources of information.

IL DIRITTO COME STRUMENTO DI DIFFUSIONE DELL'ITALIANO IN EUROPA E NEL MONDO

SILVIA FERRERI*

Indice

1. I topoi - 2. La tradizione - 3. Accademici espatriati - 4. La circolazione dei modelli. - 5 Connessioni senza imitazione.

1 I topoi.

Questo versante del tema non è il più facile.

Partiamo da un luogo comune: è spesso utile muovere o da un paradosso o da una banalità, per poi ridimensionare la premessa.

Maurice Druon, accademico di Francia, nel lanciare una campagna per ottenere che il francese venga riconosciuto come la lingua prevalente per i documenti legali dell' Unione, a Bruxelles, ha detto:

«L' italiano è la lingua della canzone, il tedesco è la lingua della filosofia, l' inglese va benissimo per la poesia, ma il francese è la lingua della precisione»¹.

La frase, ricorrente con frequenza esasperante, si appoggia sull'eredità del *Code Napoléon* e sulla primogenitura del francese come lingua dei codici. Per altro verso insiste sulla natura musicale, carezzevole della nostra bella lingua che pare incompatibile con la durezza, l'implacabilità, l'inesorabile carattere che si attribuisce al diritto. Spesso si dimentica che il diritto è anche altro rispetto a *ordinare, sanzionare*, visto che comprende anche principii e clausole generali, architettura sociale.

* Professore Ordinario di diritto privato comparato, Università degli Studi di Torino.

¹ Sergio ROMANO, (25 aprile 2007) - *Corriere della Sera*, Pagina 37, accessibile all'indirizzo http://archiviostorico.corriere.it/2007/aprile/25/difesa_del_francese_comodo_anche_co_9_070425097.shtml (consultato il 29 ottobre 2014). Cfr. *Manifeste pour le français, langue juridique de l'Europe*, 2004, consultabile nel sito della francofonia: http://www.francophonie-avenir.com/Index_MD_Manifeste-Druon_pour_que_le_francais_soit_la_langue_juridique_de_l%27Europe.html. Tra le firme che sostengono l'iniziativa si trova, in maniera non scontata, quella di Susanna Agnelli, già Ministro degli Affari Esteri.

E' ovvio che la frase di Druon è vulnerabile a molte critiche: se non altro all'obiezione che, se mai, il latino potrebbe avere una anzianità anche maggiore del francese. Senza contare che i linguisti non sono unanimi sul fatto che il francese sia particolarmente razionale come lingua². La stessa certificazione di razionalità di una lingua è assai dubbia, manca un parametro oggettivo di comparazione.

Comunque, è vero che la prima associazione che viene in mente tra italiano e cultura non riguarda immediatamente il diritto.

Effettivamente l'ascendente della nostra lingua si riscontra più facilmente attraverso la terminologia **musicale** ("presto", "andante con moto", "andantino veloce", "allegretto") che talvolta viene adoperata in modo sorprendente per indicare luoghi (ristoranti, negozi) o addirittura merci.

Gli esperti di marketing hanno saccheggiano avidamente le parole suggestive e facili come "piano", o "pronto" ("Pronto pizza" inflaziona tutto il mondo). Talvolta i risultati sono per noi comici, perché l'associazione tra nome e luogo è incongrua: come il **ristorante** berlinese chiamato "va' piano" ... che non promette agli italiani un servizio molto efficiente.

Qualche espressione ha assunto un significato **traslato** come "prima donna", passata dall'opera lirica al protagonismo, in ogni campo. Il repertorio **operistico** o la scenografia (il "gran finale"!) è stato un ottimo canale anche di **sentimenti**: d'altronde suonare "con sentimento" ha un significato conosciuto all'estero (certamente in inglese, dove troviamo anche "arpeggio")³.

Al di là dell'ovvio campo della **moda**, contesa dal francese ("sottana", o "farsetto" sembra autenticamente italiano, non una variante di una parola francese, come spesso accade), esempi facili riguardano la **pittura** (*sfumato*, *chiaroscuro*, *color terra di Siena*, *color sepia*), le **armi** (*stiletto* – diventato popolare in inglese per i "tacchi a spillo"-, *spadone*, *fioretto*: anche grazie alla dominanza della **scherma**, all'epoca dei Medici, in Francia), la **navigazione** ("porto franco", e in Inglese: "**cinque ports**", una giurisdizione marittima sopravvissuta fino a metà dell'Ottocento, riguardante alcuni porti del sud-est, sulla Manica, che per primi provvedevano alla difesa marittima)⁴. Non sempre è facile distinguere i lasciti franco-normanni in inglese da quanto approdato direttamente tramite i mercanti o i marinai italiani. Il *law French* ha resistito a lungo in Inghilterra, anche quando non era più compreso dalla maggioranza della popolazione che non era in grado di decifrare il misto di normanno e latino usato nelle corti di giustizia.

² Bernard CERQUIGLINI, prof. Univ. Paris 7, Rettore dell'*Agence universitaire de la francophonie* (AUF): il verbo francese « être » alla prima persona si coniuga « je suis », allo stessa maniera di « suivre ».

³ Ai norvegesi colti piace intercalare espressioni (musicali) italiane ogni tanto, tipo "con amore", che usano per esprimere una cosa fatta con passione, con sentimento (Giuditta Cordero Moss, professoressa all'università di Oslo, conversazione privata).

⁴ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/118163/Cinque-Ports>

Lascio a parte quanto all'italiano, per la sua ovvietà, il campo della **cucina** (nessuno rifiuta un *espresso*, un *gelato* o un *caffelatte*).

Ma nel campo giuridico?

In parte si può pensare che la difficoltà dipenda dal fatto che all'estero attecchiscono meglio nozioni **nitide**, non necessariamente "semplici", ma ben definite, piuttosto che precetti complessi, ricchi di sotto-regole e eccezioni.

La forte pressione portata dai paesi **scandinavi** in Europa per la *trasparenza* delle regole giuridiche può avere qualcosa a che fare con la popolarità di nozioni giuridiche facilmente comprensibili.

Non è scontato che espressioni **indirette** come "**studi di settore**" o "ravvedimento operoso" che indicano il contenuto ("tasse", "pagamento al fisco degli arretrati") in modo attenuato e **edulcorato** abbiano presa su lettori stranieri, obbligati ad uno sforzo di comprensione.

Nel campo giuridico è meno probabile che espressioni italiane attecchiscano in modo indipendente dal contenuto, per la forza stessa del loro suono. Là dove è in gioco il rischio di una sanzione, si cede **meno** volentieri alla **suggestione**, e si dà più peso alla certezza.

In ambito europeo troviamo formule **sintetiche** (un po' come i brocardi latini) riassuntive di un'idea, nell'indicare un principio come "**effet utile**" (per indicare il principio di effettività), "*acquis communautaire*", "*acte clair*", "*primauté*", ma sembra che il campo sia presidiato dal francese piuttosto che dall'italiano. Non solo la lingua della diplomazia è stata a lungo il francese, ma tuttora la Corte di Giustizia, per un accordo interno, usa il francese per le proprie deliberazioni, di modo che le sentenze sono inizialmente redatte in quella lingua.

Se non vogliamo poi includere successi involontari come "**vendetta**", termine sovente usato nella versione Italiana anche all'estero (specialmente in francese, quando si parla della Corsica) e che gli antropologi classificano nelle regole retributive e quindi *lato sensu* giuridiche⁵, la ricerca volge al difficile, soprattutto se non si vuole percorrere la strada più ovvia.

2 La tradizione

Il percorso più ovvio per trovare testimonianze dell'italiano giuridico, fuori dai nostri confini, ci porterebbe a guardare all'indietro.

Dopo un luogo comune enunciato in apertura, potremmo passare subito ad un dato **largamente noto**, la diffusione del diritto **romano**. La trattazione più facile sarebbe appunto legata al successo del diritto romano, trasmigrato in tutto il mondo e sovente diffuso dall'insegnamento di esperti italiani, sia pure in concorrenza (molto agguerrita) con accademici tedeschi.

⁵ Norbert ROULAND, *Antropologie juridique*, 1988, consultato nella versione inglese *Legal Anthropology*, A&C Black, 1994, p. 278, sulla Corsica, ("vendetta"), sulla nozione di scambio nelle relazioni sociali.

In effetti non è difficile trovare testimonianze di vocaboli italiani in aree remote come la Cina dove l'espressione "buona fede" compare in trattazioni contemporanee sul contratto, o in **Giappone** che utilizza la parola "**persona**" (ad es. "*persona non grata*"): ma in molti casi l'espressione italiana è in realtà un riflesso del Latino, o di una triangolazione attraverso la **Germania** (come nel caso di parole latine pronunciate nella dizione tedesca del Latino: forse segnale dell'importazione mediata dai tedeschi). E' difficile talvolta distinguere se taluni termini che troviamo in culture lontane (e che ci suonano familiari) siano italiani, o latini.

Resta vero che uno studioso nord americano, John **Merryman**, negli anni '60-'70 ha indicato nell'italiano la lingua veicolare migliore per accedere al patrimonio di concetti romani elaborati nella tradizione europea continentale con l'apporto del francese e del tedesco⁶. L'italiano ha saputo, con il sapiente uso di suffissi⁷ e l'accettazione di neologismi, accogliere molte elaborazioni di Stati che condividono la discendenza dal diritto romano. Qualche esempio riguarda la nozione di "**negozio giuridico**" o "**fattispecie**": termini creati apposta per rendere la terminologia tedesca del XIX secolo.

Tuttavia ci sono anche altri percorsi meno ovvi da esplorare.

3 Accademici espatriati

Una facile ricostruzione di un passato non troppo remoto, lascia intuire il peso che ha avuto l'emigrazione di tanti pensatori italiani in epoca fascista: così come il diritto comparato si è avvantaggiato dell'emigrazione di Rudolph Schlesinger o di Max Rheinstein negli USA e di altri studiosi tedeschi (Kurt Lipstein) in Inghilterra (Cambridge), alcuni docenti italiani hanno creato scuole di allievi in Brasile (Tullio **Ascarelli**) e hanno lasciato un patrimonio di conoscenze e di concetti espressi in lingua italiana che si sono radicati non solo nella cultura, ma anche nella legislazione. Altri studiosi, molto rispettati, come Guido **Tedeschi** che in Israele è stato maestro del giudice della corte suprema Aharon Barack, hanno certamente influenzato lo sviluppo del diritto, anche se non restano testimonianze italiane nella terminologia contemporanea di Israele. La ricostruzione di questi episodi è facilitata dalla pubblicazione nel 2013 degli atti di un **convegno** svolto a Siena e promosso dalla SIRD (società italiana ricerca del diritto) su "**Il modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano fuori dell'Europa**"⁸.

I termini del diritto commerciale sono forse tra i più svincolati dalle frontiere e l'italiano ha un buon record di espressioni accolte fin dal tempo dei mercanti

⁶ John Henry MERRYMAN, *The Italian Style II: Law*, 18 *Stanford Law Review*, 1966, P. 396-437: ID., *La Tradizione di Civil Law, Nell'analisi di un Giurista di Common Law*. (Presentazione di Gino Gorla), Milano, 1973.

⁷ Ad es.: Urbe, urbano, urbanistica, urbanizzazione.

⁸ Tra i contributi, quello di P. SIRENA e Y. ADAR, *L'influenza giuridica italiana sul diritto di Israele*, p. 3 ss. illustra l'apporto di G. Tedeschi (p. 8 ss.) e di altri studiosi emigrati.

“*lombardi*”. Non è un caso che il diritto islamico conosca la parola “*protesto*”, “*cambiale*”, “*polizza*” e “*fattura*”, che l’inglese parli di “*(star)del credere*” dell’agente, di “*negotiable instruments*”, la parola *banca* (e *bancarotta*) hanno una vasta diffusione. Si parla di “*giro*” e “*giroconto*” in tedesco, ad es. in un’ordinanza del 1753 di costituzione di una “*giro & cheque*” banca a Berlino¹⁰.

Una parola meno risaputa è forse “*disagio*”, in campo finanziario¹¹, una sorta trattenuta, di prelievo forzoso su un prestito erogato:

“*Difference between the nominal amount and the actual amount of a loan that is paid out. If the disagio is 2.0%, for example, only 98% of the total loan amount are actually paid out, while the full 100% of the loan amount will have to be paid back*”.

Quello che forse oggi chiameremmo il costo del “*disturbo*”, quando qualcuno ci rende un servizio, una cortesia.

In tedesco troviamo, nei tipi di società, quella in *accomandita*, recepita in Svizzera come (*Kommanditgesellschaft*).

Questi casi si possono catalogare piuttosto sotto l’aspetto della convenienza **economica**, che trascina con sé il nome, più che la scelta di un concetto giuridico, di una programmazione giuridica. Un po’ come, oggi, capita con i frequenti prestiti anglofoni di “**swap**”, “**bonds**”, “**mergers**”, “**credit crunch**”, “**default**”, “**bail out**”, ecc.

La prassi **notarile** ha lasciato in Inghilterra “**apostilla**” (una tassa per l’omologazione dei testamenti), e qualche formula tradotta, ma con struttura sintattica latina (“at [the] foot of the annexed document” per “in calce al documento annesso”). Non dobbiamo dimenticare che in Inghilterra molti argomenti di diritto successorio erano legati alle corti ecclesiastiche e alla terminologia del diritto canonico.

⁹ R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Verso il riordinamento del lessico giuridico arabo. Iura Islamica Informatica I*, in *Rivista di diritto civile*, Anno XXXI, 1985, n. 1, Parte Prima, p. 78. Più recentemente R. ALUFFI, *Il modello italiano in Tunisia e Marocco*, in *Il modello italiano*, cit., p. 37; M. PAPA, *L’influenza del modello italiano in Libano, Afganistan e Libia*, p. 19; G. M. PICCINELLI, *Il modello giuridico italiano in Egitto*, *ivi*. p. 47 ss., a p. 50, il rinvio a “*L’arabo parlato in Egitto: grammatica, dialoghi e raccolta di circa 6000 vocaboli*” pubblicato da Hoepli, Milano, nel 1900 (a cura di Nallino, de Sterlich, Dib Khaddag), con la traslitterazione del termine arabo per contratto (*kenratu*), cambiale (*kambyala*), protesto (*birutistu*), polizza (*bùlisa*). Per altro verso gli inglesi indicano “*tariff*” come parola araba mediata dagli italiani (anche **policy**, per polizza assicurativa, ha radice italiana). Nel *Devoto dizionario etimologico* tariffa deriverebbe da *ta’rifa*, che vuol dire prospetto dei prezzi, ma anche prezzo, tariffa.

¹⁰ Museo storico tedesco di Berlino, sezione della collezione stabile, documenti storici.

¹¹ <http://www.gagfah.de/en/real-estate-buyer/glossary.html>

4 La circolazione dei modelli.

Se ci stacciamo dagli esempi più ovvi, notiamo - più in generale - quello che avviene su larga scala nel diritto: il **trapianto** giuridico, la *circolazione del modello* giuridico. La comparazione ha costantemente evidenziato come i confini nazionali non impediscano la trasmissione del sapere giuridico (R. SACCO, il nostro torinese accademico dei Lincei). Non necessariamente da **legislatore a legislatore** o da giudice a giudice (formanti omologhi), ma anche in modo **asimmetrico**, ad es. dalla dottrina alla giurisprudenza di uno Stato diverso dal proprio.

L'imitazione è instancabilmente all'opera. Già in epoca medievale gli *Statuti* dei comuni erano sovente copie di altri documenti simili. [Incidentalmente, la parola "**statute**", utilizzata in inglese per indicare gli atti legislativi, è tipicamente un falso amico per i traduttori italiani]. Non necessariamente l'imitazione riguarda luoghi vicini. Le strade delle imitazioni sono spesso casuali, dettate da circostanze contingenti come la comunità di lingua, di tradizioni, di unioni personali di territori per la coincidenza nella stessa persona del potere su regioni diverse, ecc.

Non migra solo il *volere* tradotto in legge, in provvedimento vincolante.

Molta parte delle imitazioni è legata all'**interpretazione**: i grandi tribunali del passato comunicavano reciprocamente (Gorla, riferito al XVI secolo)¹²; i professori insegnano, a casa propria e altrove, i loro libri viaggiano. I lasciti più solidi sono sovente legati a grandi **pensatori**: vale come esempio la ripresa e traduzione recente di **Cesare Beccaria** in Giappone¹³.

Se quel che si esporta come diritto non è solo la legge scritta dal Parlamento, ma il complesso delle interpretazioni dei giudici (giurisprudenza) e dei pensatori (dottrina), in qualche caso le innovazioni **legislative** suscitano comunque interesse altrove.

Ne abbiamo un esempio nella diffusione del modello del codice **penale italiano**: sia nella versione ottocentesca di Zanardelli che nella versione aggiornata del 1930, con una concatenazione interessante che raggiunge la **Siria** (che imita il Libano il quale imita l'**Egitto** che riceve influssi dall'impero ottomano che imita, in un certo momento storico, per certi tratti l'Italia)¹⁴. In **Turchia** "le riforme kemaliste del 1921 portarono al codice penale del 1926, il modello principale di riferimento fu il codice Zanardelli del 1889"¹⁵ ... alla vigilia della sua abrogazione! Non è raro infatti che l'imitatore sia un po' in ritardo sui tempi e scelga il suo modello quando questo è in realtà già superato.

¹² G. GORLA, La "*communis opinio totius orbis*", in M. CAPPELLETTI (a cura di), *New Perspectives for a common law of Europe*, Sijthoff, Leyden, 1978, pp. 45 ss.

¹³ **Masao Kotani**, Tokyo, 2011. Non altrettanta fortuna ha avuto Cesare Lombroso che, dopo un periodo di grande popolarità all'estero, ha perso attrazione per gli studiosi.

¹⁴ Il *code sanctionnel ottoman* del 1858 riproduceva il codice francese (ma gli **emendamenti** attingevano alla codicistica italiana, tedesca, e ungherese).

¹⁵ D. Scolart, *L'islam, il reato, la pena*, Roma, Istituto per l'Oriente, 2013, p. 241.

Così che certe classificazioni, talune rubriche dei reati, alcune partizioni dei concetti in materia penale¹⁶ si diffondono dall'Italia sia del codice del 1889 che del 1930 (il Codice egiziano del 1937 attinge a quello italiano). Attingono al nostro modello il codice penale dell'Iraq (Scolart, p. 244); il Libano (p. 246); l'Albania (p. 255). Il codice penale italiano, nel **progetto** del 1921 di Enrico **Ferri**, influenza il codice **sovietico** del 1926, quello **cileno** e **cubano**¹⁷.

Insomma la nostra esperienza non è del tutto sterile: talvolta abbiamo esportato anche certe scelte opinabili, come la classificazione della **violenza carnale** tra i reati **contro la morale**, anziché **contro la persona**: circostanza che è stata corretta in Italia piuttosto tardi (e che è riflessa in alcune riforme di stati musulmani come segno di una maggiore consapevolezza del ruolo delle donne in taluni ambiti)¹⁸.

5 Connessioni senza imitazione.

Certe contingenze storiche hanno anche portato ad un interesse, forse meno risaputo, degli studiosi giapponesi per il *diritto costituzionale italiano*, e in specie per la giurisprudenza della Corte costituzionale (entrambi i paesi hanno una costituzione post-bellica, essendo usciti entrambi anche da un periodo di forte nazionalismo)¹⁹. Troviamo anche il termine “**concordato**”, sulle relazioni tra Stato e chiesa.

Il diritto del lavoro ha esercitato a sua volta una certa attrazione in Giappone, soprattutto negli anni 1970²⁰, in relazione allo *Statuto dei lavoratori*. Di recente, i colleghi giapponesi (in particolare Masao Kotani) hanno segnalato la parola “**precariato**” come un’addizione al vocabolario “italianizzato”, mentre una legislazione sull’agriturismo è stata tradotta dal gruppo del *centro di documentazione sul diritto italiano* presso la biblioteca nazionale (Parlamento giapponese). I colleghi giapponesi indicano che la **pronuncia italiana** non pone particolari sfide, e perciò è adottata volentieri.

Un capitolo a parte merita lo sforzo dei giuristi **svizzeri** di mantenere una sintonia linguistica ogni volta che sia possibile con la terminologia italiana.

¹⁶ Scolart, *cit.*, p. 272 (organizzazione e classificazione dei reati)

¹⁷ Scolart, *cit.*, p. 246.

¹⁸ Scolart, *cit.*, p. 242, nota 35 (in Turchia, nella codificazione del 2005: una “nuova collocazione delle norme contro i delitti sessuali, ora posti nella sezione “crimini contro l’individuo”, mentre prima erano inquadrati tra i “crimini contro la società – crimini contro la morale pubblica e la famiglia”). In Italia, prima della L. n. **66/1996**, i delitti sessuali trovavano collocazione nel titolo IX del codice penale intitolato “*Dei delitti contro la moralità pubblica e contro il buon costume*”. La L. n. 66/1996 ha modificato l’originaria collocazione del reato di violenza sessuale che è divenuto delitto contro la libertà personale in maniera tale da attribuirgli un ambito di applicazione più vasto rispetto a quello tradizionale.

¹⁹ A. Ortolani, *The Italian Legal model outside of Europe*, CDCT working paper 26-2014, <http://www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx> e ID., *Il modello giuridico italiano in Giappone*, in *Il modello giuridico*, *cit.*, p. 405 ss.

²⁰ Ortolani, *cit.*, p. 17.

Nel manuale *Le forme linguistiche dell'ufficialità*, gli autori svizzeri²¹ analizzano due esempi concreti di armonizzazione terminologica: l'istituto dell'«**unione domestica registrata**» (ripreso da un primo progetto italiano poi abbandonato) e preferito a “partenariato” come invece avrebbe potuto suggerire il francese (*Pacs*, *Patto civile di solidarietà*) e il tedesco. La “**società a garanzia limitata**”, è denominata così per una terminologia ispirata a un primo disegno di legge italiano: espressione in Italia modificata in seguito in “società a responsabilità limitata”. Un intento analogo ha motivato talune scelte terminologiche nell'elaborazione del nuovo diritto processuale penale svizzero.

E' prudente non sottovalutare questa connessione con la vicina Svizzera, anche perché in molti contesti internazionali traiamo vantaggio dalla sintonia, ad esempio attingendo alle ottime traduzioni delle **convenzioni internazionali**, gratuitamente accessibili nel sito dell'amministrazione federale²².

In conclusione: un'osservazione che ci viene dagli osservatori stranieri. Non facciamo sforzi adeguati per rendere il diritto italiano facilmente accessibile: ad es. manca una sede elettronica ufficiale dalla quale attingere il testo del codice civile del 1942. Si trova il testo del codice abrogato del 1865 presso la *biblioteca centrale giuridica* del Ministero della Giustizia²³, ma non si trova il codice vigente. In uno scritto per l'università Mc Gill di Montreal avrei preferito inserire un rinvio ad una sede ufficiale di citazione e ho trovato comparativamente più facile rinviare (per i testi francesi) a *legifrance*, il sito giuridico del governo francese, piuttosto che ad un indirizzo italiano per le nostre fonti.

In Francia un'istituzione appositamente creata a Poitiers, *Juriscope*²⁴, è incaricata di rendere il diritto francese (e i diritti d'ispirazione francese) accessibile all'estero, con il compito ausiliario di tradurre in francese testi giuridici stranieri (da ultimo: il codice civile rumeno): l'esempio non è da trascurare, la conoscenza passa tramite l'accessibilità.

²¹ J-L **Egger**, A. Ferrari, L. Lala, sottotitolo: *L'italiano giuridico e amministrativo nella confederazione svizzera*, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2013

²² <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031862/index.html>, ad es. per la convenzione di Montreal sul trasporto aereo

²³ Biblioteca digitale dell'Unificazione Giuridica (BUG), http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7_4_10.wp?previousPage=mg_7_7#3a. Le informazioni ricevute (febbraio 2013) dicono che “sia il sito **AU.G.U.STO** (*Gazzette ufficiali dall'Unità d'Italia* - la G.U. n. 79 del 4 aprile 1942 mancata) che il sito di **Normattiva** (copertura 1946-) **non** pubblicano il Codice, che (si) potrà trovare riprodotto su *Google books* in un'edizione commerciale; anche per la traduzione: edizioni cartacee, e nessuna con carattere di ufficialità”. Lo stesso discorso vale per la ricerca di lavori preparatori al codice online: non si trovano fonti ufficiali in versione elettronica.

²⁴ <http://www.juriscope.org/>